

Il Giudice ,

a scioglimento della riserva che precede ,

osserva :

sulla base della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo , le cui risultanze appaiono congruamente motivate e condivisibili , risulta provata la responsabilita' dei che intervennero per seguire la gravidanza della sig.

per l'evento dannoso verificatosi .

In particolare i consulenti d'ufficio , dopo aver effettuato le loro verifiche , sono giunti alla conclusione che il grave danno da asfissia subito dalla neonata sia ricollegabile alla sofferenza fetale in utero realizzatasi prima del parto , e che tale sofferenza poteva essere evitata o attenuata con un diverso comportamento dei intervenuti nei controlli antecedenti il ricovero per il parto (cfr. CTU pag. 29) .

Ricostruendo la vicenda i consulenti hanno riferito che la sig. ha avuto una gravidanza a decorso normale e che una volta giunta al 4.4.05 , data del parto , la stessa si trovava tra la 41 e la 42 settimana , cioe' in un periodo in cui, secondo la maggior parte dei trials valutati , e' opportuno prospettare alle partorienti la possibilita' di immediata induzione del parto , discutendo con le stesse i pro ed i contro di tale scelta in modo che possa essere presa una decisione cosciente , ed in caso di attesa si deve comunque prevedere una cardiotocografia ed una valutazione della quantita' di liquido amniotico due volte per settimana (cfr. CTU pag. 23) .

I CTU hanno poi evidenziato che nel caso di specie non risultano evidenze da cui risulti che i medici abbiano proposto alla di ricorrere all'induzione del parto , o che abbiano dato alla paziente informazioni sulle opzioni possibili e sui rischi e vantaggi dell'alternativa tra attendere o procedere al parto immediato (cfr. CTU pag. 24) . Hanno ancora precisato che in mancanza di decisioni interventistiche , e di informazioni alla paziente sulle possibili scelte , i medici avrebbero dovuto

quantomeno prevedere , oltre al monitoraggio cardiotocografico (regolarmente eseguito alla 40 settimana piu' tre giorni e ripetuto tre giorni dopo) anche la valutazione della quantita' di liquido amniotico presente , mentre questa non e' mai stata fatta , ed e' stata programmata solo per la 41 settimana piu' quattro giorni , quindi per data successiva al travaglio spontaneo insorto alla 41 settimana piu' due giorni ..

Hanno sostenuto che un corretto riconoscimento del rischio funicolare connesso allo sviluppo di oligoamnios avrebbe consigliato di effettuare la valutazione del liquido amniotico gia' all'inizio del periodo compreso tra la 41 e la 42 settimana , e che se tale controllo fosse stato effettuato, l'evento poi verificatosi (della compressione funicolare che , accentuata dall'attivita' contrattile uterina , ha compromesso gli scambi materno fetali si da produrre asfissia fetale) non avrebbe avuto verosimilmente luogo (cfr. CTU pagg. da 23 a 27)..

Parte convenuta ha criticato la CTU anzitutto con riferimento all'individuazione della data in cui si trovava la gestazione della sig. al momento del parto(indicata dai CTU nella settimana 41 piu' due giorni) , data fondamentale per stabilire se vi sia stata o meno negligenza dei medici .

In realta' i CTU a pag. 23 hanno riferito che tale data e' stata calcolata sulla base della data dell'ultima mestruazione riferita dalla paziente , coincidente con quella risultante dal primo controllo biometrico ecografico , ed a pag. 17 hanno riferito che la biometria fetale rende il margine di errore nell'individuazione dell'eta' gestazionale minimo.

Pertanto la censura appare infondata .

Ulteriormente parte convenuta contesta che la letteratura scientifica pubblicata alla data del fatto prevedesse quanto indicato dai CTU sul comportamento da tenere , sostenendo che l'unica fonte precedente e' il Pratiche Bulletin dell'Acog pubblicato nel 2004 .

Anche tale censura non puo' essere condivisa giacche' i CTU hanno citato vasta letteratura a partire dal 1969 e sino al 2005 (cfr. pagg. 18e 19) , precisando che le evidenze espresse da tale letteratura hanno condizionato la pratica ostetrica sin dalla meta' degli anni 90 (pag. 20) , e che comunque l'

gia' nel 2004 riteneva adeguata una valutazione cardiografica e della quantita' di liquido amniotico due volte la settimana tra la 41 e la 42 settimana , e che il

gia' nel 2001 raccomandava di aumentare la sorveglianza prenatale con cardiotocografia e valutazione ecografica della quantita' di liquido amniotico due volte la settimana dalla 42 settimana nelle donne che hanno rifiutato l'induzione del parto tra la 41 e la 42 settimana che appare comunque come la scelta preliminare (cfr. pag. 22)

Ancora parte convenuta sostiene che vi sia stato un significativo apporto causale all'evento in conseguenza del comportamento della sig. , che pur avendo avvertito sin dalle ore 12.00 del 4.4.05 l'avvio dell'attivita' contrattile e la riduzione dei movimenti fetali , si e' presentata in ospedale solo verso le 20.00 .

I CTU confermano che una piu' precoce ospedalizzazione avrebbe potuto cambiare l'esito clinico della vicenda , e che la sottovalutazione da parte della paziente di tali sintomi e' stata concausa della genesi del danno (cfr. pag. 27) , ma sottolineano che non risulta che alla paziente fossero state fornite informazioni ed indicazioni circa il comportamento da tenere in caso di manifestazione di sintomi del genere .

Poiche' nulla e' stato dedotto e provato in proposito dalla convenuta (che era onerata della prova della corretta esecuzione della prestazione da parte dei medici curanti) , deve ritenersi che in effetti nessuna informazione sia stata data alla sig. , e che quindi la stessa non fosse tenuta a conoscere il corretto comportamento da tenere in relazione ai sintomi verificatisi , anche considerando che quella stessa mattina ella aveva

effettuato il controllo cardiocotografico e che le era stato detto che tutto era a posto .
Non e' dunque ravvisabile a suo carico alcuna responsabilita' concorsuale .

In conclusione la responsabilita' dei medici curanti deve ritenersi sussistente sotto due profili :

per aver omesso di informare la paziente sulla opportunita' di procedere ad induzione del parto a partire dalla 41 settimana , e sui pro e contro di tale scelta ;

per aver omesso di effettuare il controllo sul liquido amniotico a partire dalla 41 settimana .

Cio' posto , rimangono da quantificare i danni .

Per quanto riguarda la minore dalla CTU risulta che il danno biologico e' stato del 100% e che la minore ha un'aspettativa di vita di 15 - 18 anni .

Utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano , in uso anche presso questo Tribunale , l'importo da riconoscere sarebbe di euro 1.134.020,00 .

Tuttavia , considerando che l'aspettativa di vita della minore e' decisamente ridotta rispetto alla vita media della popolazione femminile , e che pertanto anche lo stato di menomazione biologica ed esistenziale connesso alle lesioni subite verra' sopportato per un periodo inferiore rispetto a quello considerato nella predisposizione delle tabelle , si ritiene corretto ridurre l'importo predetto in misura vicina ai due terzi , e di determinare cosi' l'importo da corrispondere in euro 400.000,00 .

L'importo , secondo le tabelle predette , e' gia' comprensivo della quota riferibile alla sofferenza morale , per cui nulla va aggiunto per tale voce di danno .

Quanto al danno da mancato guadagno , nulla puo' essere riconosciuto giacche' le aspettative di vita sopra indicate inducono a ritenere con ragionevole certezza che non potra' raggiungere l'eta' lavorativa , e che quindi non si verifichera' alcun danno da perdita di reddito da lavoro .

Venendo ora a , dalla CTU del prof. risulta che la stessa a causa dell'evento ha subito una contenuta depressione psichica che ha determinato un periodo di inabilita' temporanea al 25% per la durata di un anno , e si trova tuttora in una condizione di sofferenza elevata per l'esistenza che e' costretta a condurre , caratterizzata dalla perdita di una vita serena e libera , e da un costante condizionamento negativo che le impedisce di godere del tempo libero , di mantenere attive le relazioni con amici e conoscenti , di dedicare spazi a divertimento e distrazione , di godere di momenti di raccoglimento ed intimita' . Pertanto sotto il profilo del danno biologico temporaneo le vanno riconosciuti euro 8.760,00 (euro 96 al giorno x 365 gg :4) . Sotto il profilo della sofferenza morale e del danno esistenziale , considerando l'intensita' della sofferenza , la sua presumibile durata , l'incidenza della stessa sulla vita quotidiana e sulle prospettive di vita , la sofferenza che verra' a manifestarsi in occasione della precoce perdita della figlia , si ritiene equo riconoscere un importo prossimo a quello massimo previsto dalle tabelle per la perdita di un figlio, e quindi l'importo di euro 300.000,00 all'attualita' . In ordine al danno materiale , dalle prove orali assunte risulta che , per occuparsi della figlia nei primi tempi , ha dovuto interrompere l'attivita' lavorativa che svolgeva come cameriera dal maggio 2007 al 2009 , quindi per un anno e 7 mesi . Considerando un presumibile reddito di euro 1.000,00 al mese , possono essere riconosciuti euro 19.000,00 all'attualita' .

Venendo ora a , dalla CTU del prof. emerge l'insussistenza di danno biologico temporaneo o permanente , ma un quadro di sofferenza e di pregiudizio esistenziale grave , simile a quello subito dalla moglie . Anche a lui va dunque riconosciuto , per gli stessi motivi esposti in ordine a , l'importo di euro 300.000,00 .

Nulla puo' essere riconosciuto in relazione alla perdita di reddito da lavoro risultando dalle prove orali e documentali che lo , a seguito dell'evento dannoso riguardante la figlia , ha chiesto ed ottenuto solo una variazione (e non una riduzione) dell'orario di lavoro .

Quanto al danno conseguente alle modifiche attuate alla casa , esso non puo' essere riconosciuto perche' non tempestivamente dedotto , e comunque non sufficientemente provato .

Quanto al danno per l'assistenza alla figlia durante l'orario in cui la stessa e' in casa (quindi dopo le 16.00 , giacche' gli stessi attori hanno dichiarato che fino a tale orario rimane presso l') , nessuna spesa e' stata documentata per il periodo sin qui trascorso, essendo anzi stato dedotto che l'assistenza e' stata prestata solo dai familiari. Per il futuro appare tuttavia equo e doveroso garantire agli attori la possibilita' di avvalersi di un ausilio esterno , onde poter meglio gestire la loro quotidianita' . Calcolando che a tal fine possano essere necessarie tre ore al giorno , cioe' dalle 16.00 alle 19.00; (orario in cui puo' presumersi che entrambi i genitori siano rinchiusi per la cena) e computando un costo medio orario di 10,00 euro all'ora , l'importo dovuto per i prossimi dieci anni , e' di euro 109.500,00 .

Rimane infine da liquidare il danno al fratello

Anche per lui il CTU non ha rilevato elementi psicopatologici di rilievo tali da evidenziare un danno biologico temporaneo o permanente , ma ha rinvenuto la presenza di una sofferenza di grado medio elevato per la condizione della sorella , e comunque un pregiudizio di tipo esistenziale per la necessita' di dedicare parte del proprio tempo alla sorella , accudendola , tenendole compagnia , badando ai suoi bisogni , con conseguente assunzione di compiti certamente non gioiosi ed incidenti in modo negativo sulla sua qualita' di vita .

Considerando tutto cio' , nonche' il dolore che anch'egli dovra' patire quando vi sara' la prematura morte della sorella , si ritiene di riconoscere un importo vicino al massimo previsto dalle tabelle per la morte di una sorella , e quindi euro 100.000,00 all'attualita' .

Su tutte le somme sopra indicate , gia' determinate all'attualita' , spettano agli attori gli interessi legali dalla data del fatto al saldo (fa eccezione l'importo dovuto per le spese di assistenza , relativo a spese future) .

Le spese processuali , ivi comprese quelle delle CTU , seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il Giudice ,
visto l'art. 186 quater c.p.c. ,
condanna al pagamento :
in favore di e
quali genitori della minore
dell'importo di euro 400.000,00 , oltre interessi
legali dal 4.4.2005 al saldo;
in favore di in proprio ,
dell'importo di euro 327.760,00 oltre interessi
legali dal 4.4.2005 al saldo ;
in favore di in proprio di euro
300.000,00 , oltre interessi legali dal 4.4.2005 al
saldo ;
in favore di e
di euro 109.000,00 ;
in favore di e
quali genitori del minore
l'importo di euro 100.000,00 , oltre ad interessi
legali dal 4.4.2005 al saldo .
Condanna la convenuta a rifondere agli attori le
spese processuali dagli stessi sostenute , che in
assenza di nota di parte liquida d'ufficio in euro
32.500,00 oltre accessori di legge .
Pone , in via definitiva , le spese delle CTU a
carico di parte convenuta e condanna la stessa a
rifondere agli attori quanto dagli stessi
anticipato per tal titolo .

Conegliano li 12.7.2013

Il Giudice

Carbini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 12 LUG. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
LORENZIANI
LORENZIANI